

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Direzione

Rifer. a nota n. del Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia
Loro Sedi
ITALIA

Classificazione III 1 1

All.ti n .

Alle ultime società controllanti italiane
LORO SEDI
ITALIA

Oggetto Solvency II – attività di revisione ai sensi dell’art. 47-septies, comma 7, del Codice delle Assicurazioni richieste sull’informativa pubblica - Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (c.d. “SFCR”) per l’esercizio 2016

1. La presente nota fa seguito alla fase di pubblica consultazione del documento IVASS n. 6/2016¹ - in occasione della quale è stato chiesto ai soggetti interessati di fornire elementi utili a definire la posizione dell’Istituto in merito all’esercizio del potere regolamentare ad esso attribuito concernente le attività di revisione sulle informazioni acquisite per finalità prudenziali e sulla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (di seguito, SFCR) – per fornire alcune indicazioni in materia, anche alla luce dei commenti e delle proposte ricevuti.
2. La sottoposizione ad attività di revisione delle informazioni e dei dati forniti dalle imprese è finalizzata al miglioramento della loro qualità ed affidabilità, anche in relazione agli obblighi specifici di informativa nei confronti dell’Istituto e del pubblico.
3. La possibilità di prevedere la revisione trova fondamento - in via generale per tutte le informazioni, di vigilanza e pubbliche - negli articoli 191, comma 1, lettera b) punto 3 e, relativamente al SFCR, nell’articolo 47-septies, comma 7 del Codice delle Assicurazioni (CAP), che attribuiscono all’IVASS il potere di determinare, con regolamento, gli elementi da corredare con la relazione del revisore legale o della società di revisione legale.
4. La questione – ampiamente discussa anche in ambito europeo – ha ricevuto un ulteriore impulso anche a seguito di un “*public statement*” di EIOPA con il quale è stata ribadita l’importanza che i revisori contabili esprimano comunque un giudizio pubblico sull’attendibilità delle informazioni *Solvency II* per il mercato².
5. In diversi paesi dell’Unione sono in corso discussioni tra supervisori e revisori, preliminari ad interventi di orientamento o normativi, riguardo al perimetro e alle modalità delle verifiche da svolgere. Per tale motivo, nelle more della possibile

¹ Il documento di consultazione n. 6/2016 ha ad oggetto lo Schema di regolamento recante le disposizioni integrative in materia di contenuti della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (“SFCR”) e della relazione periodica all’IVASS (c.d. “RSR”).

² Documento EIOPA-BoS-15/154 del 29/06/2015 “*Need for high quality public disclosure: Solvency II's report on solvency and financial condition and the potential role of external audit*”.

definizione di un approccio simile nei vari paesi dell'Unione, l'Istituto intende fornire indicazioni per le verifiche da effettuare sui dati riferiti al solo esercizio 2016.

6. Con specifico riferimento all'ambito di applicazione delle attività richieste al revisore legale di cui al punto 3, l'Istituto ha individuato, nell'ambito del menzionato documento di consultazione n. 6/2016, quattro opzioni - alternative tra loro, che si concentrano sulla tipologia di informazioni pubbliche e di vigilanza, presenti, rispettivamente, nel SFCR e nel *reporting* all'IVASS - sulle quali è stato chiesto alle imprese di esprimere la propria preferenza, debitamente motivata, anche tenuto conto dei costi.
7. Le opzioni hanno riguardato le seguenti aree:
 - a) Stato Patrimoniale;
 - b) Stato Patrimoniale e Fondi propri;
 - c) Stato Patrimoniale, Fondi propri e Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) calcolato sulla base della sola *standard formula*;
 - d) Stato Patrimoniale, Fondi propri e Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) calcolato anche con l'utilizzo del modello interno.
8. Le valutazioni operate dall'Istituto sulla percorribilità di dette opzioni tengono conto, oltre che dei commenti pervenuti nell'ambito della pubblica consultazione del documento n. 6/2016, di una successiva fase di interazione con gli *stakeholders*, di cui si dà conto nell'allegato rapporto sull'analisi di impatto regolamentare.
9. A seguito delle valutazioni menzionate al punto 8, tenuto conto anche dell'esigenza di assicurare all'autorità di vigilanza e al mercato un più ragionevole affidamento sulle informazioni prodotte dalle imprese, si ritiene opportuno richiedere alle imprese ed ai gruppi, per l'esercizio 2016, attività che si articolano lungo le linee dell'opzione b) - contemplando il giudizio del revisore esterno su Stato Patrimoniale e Fondi propri, con esclusione della componente *Risk Margin* in quanto fondata sul calcolo del SCR – opportunamente integrate dallo svolgimento di verifiche interne su informazioni e processi che determinano la quantificazione dei requisiti patrimoniali.
10. Nel concreto, l'Istituto si attende che l'attività del revisore esterno relativa all'esercizio 2016 abbia ad oggetto sia per il *reporting* individuale che di gruppo:
 - a) lo Stato Patrimoniale a valori correnti (mod. S.02.01.02, ad esclusione delle righe che ospitano i valori del *Risk Margin*) e la relativa informativa della sezione D della SCFR;
 - b) i Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali richiesti (mod. S.23.01.01 a livello individuale e S.23.01.22 a livello di gruppo) e della relativa informativa della sezione E.1 del SFCR.
11. Sugli elementi di cui alla lettera a) e b) del punto 10, l'Istituto si attende che il revisore esterno svolga una revisione secondo gli standard professionali di riferimento, esprimendo un giudizio di conformità rispetto alle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore, contenuto nell'ambito di una specifica relazione di revisione pubblicata a corredo della relazione SFCR.
12. Nelle more della definizione di orientamenti che consentano l'espressione di un giudizio di conformità da parte dei revisori anche sui requisiti patrimoniali, l'Istituto si

attende che le imprese e i gruppi pongano in essere un'attività di verifica che consenta di preparare il mercato in modo adeguato al futuro ambito di applicazione della revisione legale, suscettibile di estendersi ai requisiti patrimoniali.

13. In tale ambito, fatta salva l'eventualità di richieste mirate che potranno essere calibrate sulle caratteristiche delle singole imprese, l'Istituto si attende che l'impresa o l'ultima società controllante – attraverso la funzione di revisione interna (e, ove applicabile, la funzione di revisione interna di gruppo) o attraverso il ricorso a un esperto esterno - attui, con riferimento al SCR 2016 calcolato sulla base della sola standard formula (mod. S.25.01.21 a livello individuale e S.25.01.22 a livello di gruppo³, con relativa informativa della sezione E.2 del SFCR), e al MCR (mod. S.28.01.01 o S.28.02.01 a livello individuale, con relativa informativa della sezione E.2 del SFCR), almeno le seguenti verifiche:

A. *Data quality:*

1. Riconduzione delle informazioni contenute nel SFCR - sezione "E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo" - con i modelli S.25.01.21 (SCR solo), S.25.01.22 (SCR gruppo) S.28.01.01 e S.28.02.01 (MCR);
 2. verifiche a campione dei dati inclusi nel modello S.28.01.01 (Requisito patrimoniale minimo solo attività di assicurazione e riassicurazione vita o solo attività di assicurazione e riassicurazione non vita) e modello S.28.02.01 (Requisito patrimoniale minimo sia attività vita che non vita) con le evidenze gestionali e/o contabili interne alla Società;
 3. verifiche a campione della corrispondenza delle evidenze gestionali e/o contabili interne all'impresa o al gruppo con i dati utilizzati come input di ciascun modulo di rischio del Requisito patrimoniale di solvibilità, individuale e di gruppo. La verifica dovrà essere estesa anche ai dati utilizzati come input per il calcolo degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche (LAC TP) e delle imposte differite (LAC DT).
- B. Controllo dei processi gestionali e delle procedure organizzative al fine di verificare che siano idonei ad assicurare una corretta quantificazione dei requisiti MCR e SCR.

14. Le verifiche menzionate al punto 13 saranno operate nel corso del 2017, nell'ambito di tempistiche che consentano di produrre i primi benefici già dalla pubblicazione del SFCR relativo all'esercizio 2016; per gli aspetti tecnici, la funzione di revisione interna si potrà avvalere delle competenze specialistiche presenti nell'ambito dell'impresa, prendendo i necessari accorgimenti al fine di assicurare il rispetto dei presidi di indipendenza⁴ nei confronti di soggetti/funzioni che hanno concorso alla produzione o al controllo del dato. L'attività condotta dovrà risultare da uno specifico report.

³ Le indicazioni della presente lettera relative alle verifiche sul SCR per l'esercizio 2016 non intendono estendersi a imprese o gruppi autorizzati all'utilizzo di *full o partial internal model* (PIM), le cui attività di calcolo risultano al momento presidiate dai set di controlli e verifiche associati ai pertinenti processi autorizzativi. Tali indicazioni non pregiudicano in alcun modo l'estensione del futuro intervento regolamentare dell'Istituto in materia di revisione.

⁴ I medesimi presidi dovranno essere rispettati nel caso di ricorso ad esperto esterno di cui al paragrafo 13.

15. Con riferimento all'attività di cui al punto 10, qualora l'impresa faccia ricorso a un revisore esterno diverso da quello che ha in carico l'attività di revisione sul bilancio d'esercizio o sull'eventuale bilancio consolidato, esso dovrà essere indipendente e in possesso di competenze professionali pertinenti e adeguate. Per la verifica del carattere di indipendenza, l'impresa considererà i criteri stabiliti dal D.Lgs. 39/2010 e dal Regolamento Europeo 537/2014.
16. La tempistica di approvazione e di invio all'Istituto del bilancio civilistico e consolidato non è allineata alla tempistica prevista dal Regolamento 2015/35 per la relazione SFCR dell'esercizio 2016. Le informazioni di base utilizzate per le attività di revisione di cui al punto 10 e per l'attività di revisione del bilancio civilistico dovranno, in ogni caso, essere sempre coerenti e, ove possibile, coincidenti, tenuto conto delle diverse finalità delle analisi.
17. La mancata messa a disposizione da parte delle imprese delle informazioni necessarie al revisore esterno per lo svolgimento delle attività di verifica di cui al punto 10 è comunicata dal revisore all'Istituto senza indugio.
18. L'Istituto si attende che le imprese attivino da subito gli adempimenti necessari per assicurare la conformità alle indicazioni contenute nella presente lettera con riferimento all'informativa riferita all'esercizio 2016. L'eventuale mancata adesione, anche parziale, dell'impresa alle indicazioni della presente lettera, di cui si darà tempestiva comunicazione all'Istituto, comporterà l'adozione delle opportune azioni di vigilanza.

Distinti saluti

Per il Direttorio Integrato

Il Presidente

firma 1